

Bozza Nuovo Regolamento Consiglio Comunale

Capo I

(Disposizioni generali)

Art.1

(Il Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze e le funzioni del Consiglio comunale sono previste e regolate dal vigente ordinamento regionale degli enti locali, dalle leggi regionali n. 48/91, 7/92 , 26/93, 35/97, 25/2000, 30/2000, 22/2008, 6/2011 e successive aggiunte e modificazioni, dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.
3. L'attività e le funzioni del Consiglio e dei Consiglieri devono ispirarsi a principi di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le prerogative, l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale in attuazione del Capo V della Costituzione italiana, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive aggiunte e modificazioni e dalle leggi regionali di cui al precedente articolo 1.

Nell'attuazione dell'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio comunale e dei suoi uffici devono essere rispettate le norme contabili, l'ordinamento degli uffici e dei servizi ed ogni altra norma vigente ed applicabile al Comune di Palermo.

Art. 3

(Sede della adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio comunale si svolgono a Palazzo delle Aquile.
2. Per esigenze particolari, in rapporto all'ordine del giorno e nell'ambito del territorio comunale, il Presidente del Consiglio

comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, può convocare l'adunanza presso una sede diversa da quella indicata nel comma precedente.

Art. 4

(Tutela della sicurezza della seduta)

1. Qualora non si possa garantire il normale svolgimento dei lavori consiliari e sia pregiudicata la libertà d'opinione ed il voto dei Consiglieri, il Presidente può decidere la temporanea sospensione o, nei casi più gravi, la chiusura della seduta.

Art. 5 (ex art.1 Reg. attuale)

(Prima convocazione)

1. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente uscente e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, con l'invito da notificarsi presso il

domicilio di ognuno dei Consiglieri almeno dieci giorni prima della data prevista per l'adunanza.

2. Qualora il Presidente uscente non provveda nei termini previsti dal comma 1, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali; a quest'ultimo spetta la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del Presidente.
3. L'avviso di convocazione è notificato secondo le modalità di cui al precedente primo comma.
4. Qualora il Consiglio comunale non sia convocato ai sensi e con le modalità di cui ai commi precedenti, il Segretario Generale prontamente informa l'Assessore regionale alle Autonomie per le determinazioni conseguenti ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 (ex- art. 2 Reg. attuale)

(Entrata in carica, giuramento e convalida dei Consiglieri eletti)

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surroga, appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

2. Il Consigliere anziano, assunta la presidenza provvisoria, presta immediatamente giuramento con la seguente formula: “ giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse della cittadinanza comunale in armonia agli interessi della Regione e della Repubblica”.
3. Invita, quindi, gli altri Consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. Si redige processo verbale del giuramento.
4. I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva.
5. Con la prestazione del giuramento, i Consiglieri comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica.
6. Nella stessa adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio comunale procede alle operazioni di convalida ed all’eventuale surroga degli eletti nei casi e con le modalità previste dal successivo art. 19.

Art 7

(Elezione del Presidente del Consiglio Comunale)

1. Espletati gli adempimenti di cui all'articolo precedente, il Consiglio comunale, senza discussione, con votazione segreta mediante scheda elegge il Presidente.
2. Ciascun Consigliere comunale esprime un'unica preferenza.
3. E' eletto Presidente chi raggiunge a primo scrutinio la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
4. Qualora nessun Consigliere raggiunga alla prima votazione la maggioranza assoluta, si procede a votazioni successive in cui è sufficiente, per l'elezione, la maggioranza semplice.

Art. 8

(Vice presidenti del Consiglio)

1. Avvenuta la proclamazione, il Presidente del Consiglio comunale si insedia.
2. Nella seduta successiva, il Consiglio comunale procede all'elezione di due Vicepresidenti, senza discussione, con votazione segreta mediante scheda e con voto limitato ad una preferenza.
3. Sono eletti Vicepresidenti i due Consiglieri che ottengono il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano per voti.
4. E' Vice Presidente Vicario il Consigliere che, tra i due eletti ai sensi del comma precedente, ottiene il maggior numero di voti ed, in caso di parità, il più anziano per voti nella consultazione elettorale.
5. I Vice Presidenti rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio comunale.
6. In caso di cessazione dalla carica di un Vicepresidente, per dimissioni, decadenza, morte o, comunque, per qualsiasi altra causa, il Consiglio procede alla nuova elezione nella prima seduta utile.

Art.9

(Giuramento del Sindaco)

– da verificare con la normativa regionale

- 1.Immediatamente dopo l'insediamento del Consiglio comunale, ai sensi del precedente art.6, il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Si redige processo verbale del giuramento.

Art. 10

(Durata in carica del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale dura in carica cinque anni e, comunque, fino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare esclusivamente gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11

(Consigliere anziano)

1. E' Consigliere anziano il Consigliere neo eletto che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali; a parità di voti è consigliere anziano il maggiore di età.

Art. 12

(Modifiche ed interpretazioni del Regolamento del Consiglio Comunale)

1. Le proposte di modifica del presente Regolamento possono essere presentate esclusivamente dal Presidente, previo parere dell'Ufficio di Presidenza, o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali.
2. Le proposte di modifica di cui al comma precedente sono approvate a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale.
3. Il Regolamento del Consiglio comunale non può essere oggetto di referendum.
4. Qualora nel corso delle sedute del Consiglio comunale si presentino situazioni non regolate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, sulla questione sollevata decide il Presidente, previo parere del Segretario generale.
Il Presidente ha facoltà di ascoltare i capigruppo.
5. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, concernenti l'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare alla trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte all'esame del Presidente.

Il Presidente ha facoltà di sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate, previa consultazione, se presenti, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e del Segretario Generale.

6. Qualora l'eccezione sollevata ai sensi del comma precedente si presenti di particolare complessità il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

7. Sull'interpretazione della norma , adottata mediante apposito atto deliberativo, non sono ammesse ulteriori eccezioni.

Capo II

(Consiglieri comunali: diritti e doveri)

Art.13

(Funzioni dei Consiglieri)

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri sono tenuti all'iscrizione ad un gruppo consiliare secondo le modalità di cui al successivo art. 26.
3. I Consiglieri, secondo le procedure stabilite dal presente Regolamento, possono:
 - presentare atti ispettivi;
 - esercitare l'iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - intervenire nella discussione e presentare emendamenti alle proposte di deliberazione in discussione secondo le modalità di cui ai successivi Capi VIII, X ed XI.
 - su mandato espresso del Presidente del Consiglio, rappresentare il Consiglio Comunale all'esterno.

Art. 14

(Dimissioni dei Consiglieri)

1. La qualità di Consigliere si perde per dimissioni presentate al Consiglio tramite missiva al Presidente.
2. Tali dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non richiedono alcuna delibera di presa d'atto da parte del Consiglio.
3. Le contestuali dimissioni della maggioranza assoluta dei consiglieri determinano la decadenza dell'intero Consiglio comunale ai sensi dell' art. 82 comma 2 del presente regolamento.
4. Fra le dimissioni di cui al precedente comma non sono da computare quelle da consigliere per opzione alla carica di assessore.

Art. 15

(Surroga dei Consiglieri)

1. Il seggio che nel corso della durata del Consiglio comunale rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. La surroga avviene con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 16

(Situazione patrimoniale, redditi e spese elettorali)

1. La dichiarazione preventiva e il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati eletti e delle liste alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale sono depositati presso la Segreteria Generale e pubblicati nel Bollettino del Comune.

2. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale e ai redditi dei Consiglieri Comunali, sono depositati annualmente presso la Segreteria Generale, pubblicati nel Bollettino ed inseriti nel sito istituzionale del Comune di Palermo.

Art. 17

(Diritto d'informazione e d'accesso)

1. I consiglieri per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto:
 - prendere visione di ogni provvedimento adottato dall'Amministrazione comunale, dagli enti da quest'ultima dipendenti, dalle aziende partecipate dal Comune e dalle Circoscrizioni;
 - avere tutte le informazioni necessarie o utili all'esercizio del mandato;
 - ottenere senza spesa copia degli atti richiesti;
 - accedere liberamente, anche a fini ispettivi, alle aziende e stabilimenti comunali e alle relative pertinenze.
2. Qualora i Consiglieri, nell'espletamento del loro mandato, ravvisino l'opportunità di accedere ad atti riservati

devono farne richiesta motivata al Sindaco, il quale ha facoltà di respingerla con provvedimento motivato.

3. I Consiglieri che sono stati autorizzati ad acquisire informazioni riservate ai sensi del comma precedente, sono tenuti al rispetto del segreto.
4. Il consigliere informa, tramite il Segretario Generale, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale su eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto d'informazione o di accesso.
5. In tali casi, il Sindaco fornisce adeguata risposta entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 18

(Obbligo di astensione)

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte a deliberazioni che abbiano ad oggetto un interesse proprio o un interesse di imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera.

2. Lo stesso divieto vale per la partecipazione alle deliberazioni riguardanti liti o interessi del coniuge, di parenti o affini sino al IV grado.
3. In materia di pianificazione urbanistica l'obbligo di astensione sussiste solo per i Consiglieri che abbiano un concreto vantaggio economico proprio o del coniuge o di parenti o di affini entro il IV grado, ovvero di imprese o enti con i quali abbiano un rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera.
4. L'obbligo di cui al comma precedente non sussiste qualora la deliberazione non modifichi la situazione precedente
5. Il Consigliere obbligato ad astenersi ai sensi dei commi precedenti deve anche allontanarsi dall'aula durante la discussione di detti affari.
6. I Consiglieri debbono astenersi, inoltre, dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi, esazioni, forniture o appalti nell'interesse del Comune o delle istituzioni soggette all'Amministrazione o alla vigilanza del Comune.

Art. 19

(Decadenza dei Consiglieri)

1. Il Consigliere decade verificandosi una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità contemplate dalla legge.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con apposita deliberazione, sentito l'interessato, nel rispetto dei tempi e delle procedure previsti dalla vigente legislazione.
3. Annualmente, a cura del Segretario generale, viene pubblicato all'Albo Pretorio un elenco con le presenze e le assenze di tutti i Consiglieri. Le assenze sono distinte in giustificate e non giustificate, senza alcun riferimento al contenuto delle giustificazioni.

Art.20

(Rispetto del Regolamento)

1. I Consiglieri nello svolgimento delle loro funzioni sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività del Consiglio.
2. Il Presidente ne impone l'osservanza ai sensi del successivo articolo 21.

Capo III

(Presidenza del Consiglio comunale)

Art. 21

(Prerogative, funzione e poteri del Presidente del Consiglio comunale)

1. Il Presidente del Consiglio comunale:

- rappresenta il Consiglio e cura le relazioni istituzionali e i rapporti di cerimoniale;
- lo convoca e lo presiede;
- decide l'assegnazione dei Consiglieri alle Commissioni ai sensi del successivo art. 31.
- verifica la ricevibilità delle proposte e predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio;
- impone l'osservanza del Regolamento;
- apre e dirige i lavori del Consiglio, indicandone le votazioni e proclamandone l'esito;
- decide sulle questioni di interpretazione del presente Regolamento di cui al precedente art. 12, sentito il Segretario Generale;

- giudica sulla proponibilità dei testi degli emendamenti presentati alle proposte di deliberazione posti in discussione ai sensi dei successivi capi VIII, X, XI;
 - ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio e di limitare l'accesso del pubblico;
 - individua i casi di urgenza nei quali non è obbligatorio il parere della Commissione ai sensi del successivo articolo 33, quarto comma.
 - effettua le comunicazioni di interesse per il Consiglio;
 - cura la definizione dell'assegnazione delle risorse al Consiglio
 - vigila sull'esecuzione degli atti consiliari.
2. Il Presidente organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio per il corretto funzionamento dell'Ufficio e per consentire a ciascun Consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.
 3. Il Presidente esercita in Aula i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio di Presidenza.
 4. Qualora un Consigliere comunale, nel corso di una seduta, pronunzi frasi sconvenienti è invitato dal Presidente ad

allontanarsi dall'aula dopo essere stato richiamato all'ordine per ben tre volte.

Art.22

(Assenza o impedimento temporaneo del Presidente)

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in assenza di questo, dal secondo Vice Presidente ovvero, in mancanza, dal Consigliere Anziano.
2. Qualora l'impedimento riguardi la presidenza della seduta per consigliere anziano, ai sensi del precedente comma, deve intendersi il Consigliere Anziano presente.

Art. 23

(Durata e cessazione della carica del Presidente)

1. Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio comunale.
2. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza, morte, o comunque, di vacanza sopravvenuta della carica di Presidente, il Consiglio procede alla nuova elezione alla prima seduta utile.

Art.24

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.
2. L'Ufficio di Presidenza ha il compito di affiancare e coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle competenze ad esso assegnate dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. L'Ufficio di Presidenza viene convocato periodicamente dal Presidente del Consiglio che ne stabilisce l'ordine del giorno.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le decisioni dell'Ufficio di presidenza sono rinviata ad altra seduta in cui sia presente il Presidente. Nei casi di urgenza

o di assenza o impedimento del Presidente prolungato nel tempo, salva la successiva ratifica, decide il componente che presiede la seduta dell'Ufficio.

5. In caso di impedimento o assenza di due componenti, ed in presenza di ragioni di urgenza, decide il componente presente. La decisione è soggetta alla ratifica dell'Ufficio.
6. Ciascun vicepresidente ha facoltà di istituire, alle proprie dirette dipendenze e per il supporto alle attività e competenze ad esso assegnate, un ufficio di segreteria. Alla necessaria dotazione di risorse umane e strumentali dell'ufficio di segreteria provvede l'Ufficio di Presidenza su proposta del Vice Presidente interessato.

Art.25

(Ufficio di Staff del Consiglio comunale)

1. L'Ufficio di Presidenza si avvale della collaborazione dell'Ufficio di Staff del Consiglio comunale per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo tra cui la cura delle relazioni con le Istituzioni e le esigenze del cerimoniale nonché il raccordo con le segreterie dei Vice Presidenti. L'Ufficio risponde esclusivamente al Presidente del Consiglio comunale.
2. L'Ufficio di cui al precedente comma è composto da personale in servizio presso il Comune ed è diretto da un soggetto dotato di comprovata esperienza e professionalità. Il personale del suddetto ufficio è assegnato su richiesta del Presidente del Consiglio comunale.
3. Della nomina del coordinatore dell'ufficio di Staff del Consiglio comunale il Presidente del Consiglio informa tempestivamente l'Ufficio di Presidenza.

Capo IV

(Gruppi consiliari)

Art.26 (ex art.11 Regolamento vigente)

(Costituzione dei Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi. Immediatamente dopo la prima seduta del nuovo Consiglio comunale, e comunque entro quella successiva, dovranno essere comunicate all'Ufficio di presidenza la costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.
3. I Consiglieri che non fanno parte del gruppo facente riferimento alla lista nella quale sono stati eletti non possono formare un gruppo autonomo; salvo che non siano stati candidati come indipendenti e presentino le condizioni di cui al comma precedente.
4. I Consiglieri che non appartengono ad alcun gruppo sono inclusi d'ufficio in un unico gruppo misto. Ai lavori della Conferenza dei Capigruppo e nella dichiarazioni di voto è comunque garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del Gruppo misto.

Art.27 (ex art.11 regolamento vigente)

(Elezione dei Presidenti dei Gruppi consiliari)

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione della costituzione del gruppo, ciascun gruppo procede all'elezione del Presidente del Gruppo consiliare e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio comunale. In assenza di tale adempimento è considerato Presidente del gruppo il Consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista in cui il gruppo si riferisce; e, nel caso di gruppo misto, il Consigliere più anziano per voti.

Art.28(ex art. 12 Regolamento vigente)

(Conferenza dei Presidenti di Gruppo)

1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi è composta dal Presidente del Consiglio comunale e dai Presidenti dei gruppi.
2. La Conferenza dei Presidenti di gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio comunale che ne determina l'ordine del giorno e la presiede.
3. I Vicepresidenti hanno facoltà di partecipare alle riunioni della Conferenza dei Presidenti di gruppo. Il Presidente del Consiglio può delegare la presidenza della Conferenza ad un Vicepresidente.
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare la Conferenza entro cinque giorni nel caso di richiesta dei Presidenti di gruppo rappresentativi di almeno un quinto dei componenti il Consiglio comunale, iscrivendo all'ordine dei lavori gli argomenti richiesti.
5. Al fine della programmazione dei lavori consiliari il Presidente del Consiglio, anche su istanza dei Presidenti di gruppo rappresentativi di almeno un quinto dei componenti del Consiglio, può far partecipare alla Conferenza dei Capigruppo i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.
6. Il Presidente ha altresì facoltà di invitare a partecipare ai lavori medesimi il Sindaco e/o gli assessori competenti.

Art.29

(Funzioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo)

La Conferenza dei Presidenti di Gruppo:

- a) decide, ai sensi del successivo articolo 45 sulle questioni attinenti la programmazione dei lavori ed il relativo calendario, anche con riferimento ai tempi delle discussioni in Aula, alla previsione dei termini per la presentazione degli emendamenti, alla sospensione feriale delle attività consiliari;
- b) esprime parere sull'organizzazione dei gruppi e sulla convocazione della seduta al di fuori di Palazzo delle Aquile.

Art.30 (ex art13 Regolamento vigente)

(Organizzazione dei Gruppi consiliari)

1. Per l'espletamento delle loro funzioni, i gruppi consiliari devono disporre di locali del Comune in relazione alle disponibilità esistenti per potersi riunire e ricevere il pubblico.
2. I locali devono essere forniti di attrezzature adeguate e di personale comunale addetto, in relazione alla consistenza dei gruppi medesimi.

Capo V

(Le Commissioni consiliari)

Art. 31

(Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio, formatosi i gruppi consiliari, costituisce al suo interno sette Commissioni consiliari permanenti, composte ciascuna da sette Consiglieri, ad esclusione del Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente, sulla base delle proposte comunicate per iscritto da ciascun Presidente di gruppo, decide, sentita la Conferenza dei Capigruppo, l'assegnazione dei Consiglieri alle Commissioni, secondo un criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi; dà comunicazione al Consiglio comunale della composizione delle Commissioni consiliari.
3. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, per dimissioni, decadenza o impedimento, ovvero nel caso in cui la modificazione della composizione dei Gruppi consiliari richieda una redistribuzione delle presenze nelle Commissioni si procede, ai sensi del secondo comma.
4. Nell'ipotesi della modificazione dei gruppi consiliari il Presidente procederà sentita preventivamente la Conferenza dei capigruppo
5. Ciascun Consigliere deve far parte almeno di una Commissione consiliare.

6. Ciascun componente della Commissione può, a tutti gli effetti, farsi sostituire nelle singole sedute da un Consigliere appartenente allo stesso gruppo, previa missiva del proprio Presidente di gruppo.

Art. 32 (Ex art. 14 Reg. attuale)

(Competenze delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Le Commissioni consiliari permanenti hanno le seguenti competenze per materie:

- I) Affari generali e organizzazione amministrativa e tecnica degli uffici ed informatizzazione dei servizi comunali – Personale – Affari legali e contenzioso – Circolazione e traffico – Corpo di Polizia municipale - Regolamenti – Accordi di programma e Convenzioni.
- II) Decentramento e Servizi demografici – Sviluppo economico ed attività produttive – Artigianato e lavoro.
- III) Polizia urbana – Mercati- Servizi a rete – Cantiere municipale –Aziende partecipate e Società a partecipazione comunale.
- IV) Igiene e sanità – Ecologia ed ambiente – Pari opportunità – Solidarietà sociale – Sicurezza sociale – Interventi abitativi.

- V) Pubblica istruzione – Beni ed attività culturali – Interventi per i giovani – Sport, impiantistica e tempo libero – Ville, giardini ed arredo urbano – Toponomastica.
 - VI) Lavori pubblici – Urbanistica – Centro storico - Edilizia privata e residenziale pubblica – Edilizia scolastica ed edilizia pericolante.
 - VII) Pianificazione e programmazione economica – Bilancio, finanze e tributi – Patrimonio – Sviluppo economico dell'ente.
2. Qualora si reputi necessario, anche per l'assegnazione di nuove competenze al Comune, il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, modifica il riparto delle materie tra le Commissioni di cui al comma precedente.

Art. 33 (Parte ex art 15- 18 Reg. attuale)

(Funzioni delle Commissioni consiliari competenti)

1. Le Commissioni esercitano funzioni propositive, di controllo e consultive.
2. Le Commissioni esprimono pareri obbligatori su tutti gli atti di pertinenza del Consiglio. Si prescinde dal parere qualora la Commissione non si sia pronunciata entro 15 giorni dalla ricezione della proposta di deliberazione da parte del Presidente della Commissione.
3. In sede di definizione del calendario dei lavori il termine di cui al comma precedente può essere ampliato fino a trenta giorni o ridotto non oltre i 5 giorni.
4. Il Presidente del Consiglio comunale individua i casi di urgenza in cui non è richiesto il parere della Commissione.
5. Il Consiglio comunale può comunque richiedere il parere della Commissione competente, stabilendo il termine entro il quale la suddetta Commissione deve pronunciarsi, salvo che il rinvio non comporti la scadenza di termini perentori previsti dalla legge.

6. Il Presidente della Commissione nomina, per ciascun argomento discusso in sede di Commissione, un relatore incaricato di riferire in Consiglio; è sempre in facoltà delle minoranze di indicare un proprio relatore.

Art. 34 (Ex art. 16 Reg. attuale)

(Presidenza delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Entro sette giorni dalla sua formazione, la Commissione, convocata dal Presidente del Consiglio comunale, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice-presidente. Nella prima riunione la Commissione è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
2. In entrambe le votazioni risulta eletto il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, o, a parità di voti, è eletto il più anziano per voti.
3. La votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun Consigliere può votare per un solo nominativo.
4. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal Vice- presidente.

Art. 35 (Ex parte art. 17 e 18 Reg. attuale)

(Le sedute della Commissione)

1. Le sedute della Commissione sono convocate, almeno ogni quindici giorni dal Presidente che le presiede e ne stabilisce l'ordine.
2. Il Presidente può, anche in relazione alle risultanze della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni di cui al successivo articolo 37, annunciare, a conclusione della prima seduta utile, il programma dei lavori della Commissione fino al massimo di un mese. Tale comunicazione è da intendersi, a tutti gli effetti, come convocazione della Commissione ai sensi dei successivi commi. Le medesime procedure si applicano per le integrazioni del programma dei lavori della Commissione.
3. La Commissione è convocata anche su richiesta del Sindaco, dell'Assessore competente o di un terzo dei componenti della Commissione.
4. Può essere convocata dal Presidente anche nei locali degli Assessorati competenti o in qualsiasi altro luogo, sempre che ne sia dato tempestivo preavviso ai componenti.

5. La convocazione avviene mediante strumenti informatici al domicilio eletto dai Consiglieri dopo la comunicazione del programma dei lavori di cui al precedente secondo comma.
6. Il segretario della Commissione provvede tempestivamente all'affissione nell'apposito albo dell'ordine del giorno della seduta stessa.
7. Le sedute della Commissione permanente sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Alla ripresa la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei componenti.
8. Ogni Consigliere può intervenire alle sedute di Commissioni diverse da quella di cui è componente e può partecipare ai lavori senza diritto di voto.
9. Ad ogni Commissione è assegnato un segretario, appartenente al personale in servizio presso il Comune, che cura la diramazione degli avvisi di convocazione e provvede a redigere un sommario processo verbale delle sedute. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario.
10. Le sedute non sono pubbliche. E' data mensilmente notizia al pubblico tramite affissione all'Albo pretorio delle sedute e degli argomenti trattati da ciascuna Commissione.
11. Alle sedute delle Commissioni, per quanto non disciplinato dal presente Capo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento relative alle adunanze del Consiglio.

Art. 36 (Parte ex art. 18- Reg. attuale)

(Partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Alle sedute delle Commissioni hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali che non facciano parte della Commissione.
2. I Presidenti delle Commissioni, anche su istanza di almeno un terzo dei componenti, possono convocare alle sedute il Sindaco, gli Assessori, i Presidenti delle Circoscrizioni, il Segretario Generale, i revisori dei conti del Comune, i dirigenti del Comune, i dirigenti di Enti, Aziende e Società a partecipazione comunale, nonché gli esperti nominati dal Sindaco. I soggetti convocati sono tenuti ad intervenire.
3. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di sentire, ove se ne ravvisi la necessità, i rappresentanti di interessi diffusi, di associazioni di categoria, di organizzazioni sociali, sindacali, economiche, produttive e di volontariato, nonché ogni soggetto la cui audizione può essere utile all'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 37 (Nuovo)
(Conferenza dei Presidenti delle Commissioni)

1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari.
2. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari è composta dal Presidente del Consiglio comunale e dai Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti.
3. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio comunale che ne stabilisce l'ordine del giorno e la presiede.
4. I Vice- Presidenti del Consiglio comunale hanno facoltà di partecipare alle riunioni della Conferenza.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare la Conferenza entro cinque giorni dalla richiesta di almeno due Presidenti di Commissione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
6. Il Presidente del Consiglio, anche su istanza di due Presidenti di Commissione, può convocare alla Conferenza il Sindaco e/o gli Assessori.

Art. 38 (Ex art 19 Reg. attuale)

(Commissioni speciali)

1. Il Consiglio comunale può istituire delle Commissioni speciali per svolgere indagini conoscitive, inchieste e studi anche con riferimento agli uffici dell'Amministrazione ed alle Aziende municipalizzate.
2. La composizione della Commissione speciale deve assicurare, per quanto possibile, la rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari presenti in Consiglio.
3. La deliberazione istitutiva del Consiglio determina l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata delle Commissioni ; stabilisce altresì il termine entro cui la Commissione deve riferire al Consiglio stesso.
4. Per quanto non previsto dalla delibera istitutiva si applicano alle Commissioni speciali, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Capo sulle Commissioni consiliari permanenti.

Capo VI

Disciplina delle sedute del Consiglio

Art. 39 (Ex art.24 Reg. attuale)

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui con delibera motivata sia dal Consiglio stesso stabilito diversamente.
2. La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implicino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.
3. Il Presidente può disporre l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso per assicurare una più ampia pubblicità di particolari sedute.
4. Il Presidente può autorizzare le emittenti radio- televisive, che ne facciano richiesta, a trasmettere le sedute del Consiglio comunale.

Art. 40
(Disciplina dei Consiglieri)

1. Se un Consigliere turba l'ordine o pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
2. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, il Presidente dispone l'esclusione del Consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta. Se un Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e riunisce l'Ufficio di Presidenza.
3. Anche indipendentemente dai precedenti richiami, previa sospensione della seduta, l'esclusione del Consigliere può essere disposta dal Presidente quando un Consigliere provochi tumulti o disordini nell'Aula o usi espressioni offensive o passi alle vie di fatto.
4. Se il tumulto continua, il Presidente può sciogliere l'adunanza.

Art. 41
(Ordine del Consiglio comunale)

1. I poteri per garantire l'ordine nell'Aula del Consiglio comunale spettano al Presidente.
2. Il Presidente assicura l'ordine nella parte dell'Aula riservata al pubblico valendosi, ove necessario, dell'assistenza del Comandante del Corpo della Polizia municipale, o di un suo delegato, cui spetta impartire gli ordini necessari ai vigili urbani in servizio in Aula.
3. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'Aula riservata al Consiglio, tranne che non lo ordini il Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 42
(Disciplina del pubblico)

1. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta, debbono rimanere in silenzio ed astenersi da esprimere segnali di approvazione o disapprovazione.

2. In caso di grave mancanza di rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione di singole persone o, quando necessario, lo sgombero dell'Aula o di una sua parte.

Art. 43

(Disciplina delle adunanze)

1. Oltre alle ipotesi previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, l'accesso di persone estranee alla parte dell'Aula riservata al Consiglio deve essere autorizzata dal Presidente.
2. Durante le sedute è vietato fumare nell'Aula.
3. Il Presidente può vietare l'uso di telefoni cellulari o di altri strumenti di telecomunicazione sia nell'Aula consiliare che nella parte dell'Aula riservata al pubblico.
4. Non sono ammesse in Aula persone il cui abbigliamento non sia consono al decoro del Consiglio.

Capo VII

Calendario dei lavori e convocazione delle sedute

Art.44 (da collegare ex art.25 Regolamento attuale)

(Convocazione)

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente:

- a) In attuazione del calendario dei lavori ai sensi del precedente art. 29 e del successivo art.51;
- b) di iniziativa propria;
- c) su istanza motivata di un quinto dei Consiglieri comunali in carica;
- d) su richiesta del Sindaco.

2. Nei casi di cui ai precedenti punti c) e d), la seduta di trattazione degli argomenti proposti deve avere luogo entro 10 giorni dal ricevimento della domanda o della richiesta.

3. La diramazione degli avvisi di convocazione è di competenza del Presidente del Consiglio.

4. Con il medesimo avviso possono essere convocate più sedute, anche in attuazione del calendario dei lavori di cui al successivo articolo 51. La comunicazione in Aula del calendario dei lavori, ai sensi dell'articolo 51, è sostitutiva degli avvisi di convocazione.

5. Il Segretario Generale invia, almeno ventiquattrore prima del giorno della seduta, l'avviso di convocazione al Sindaco, agli Assessori, ai Consigli di circoscrizione ed al Collegio dei Revisori; il medesimo avviso è pubblicato altresì all'Albo pretorio ed è conosciuto dalla cittadinanza tramite comunicato agli organi di informazione o mediante qualsiasi altro mezzo ritenuto necessario dal Presidente.

6. Eventuali modifiche o integrazioni dell'ordine del giorno possono essere notificati successivamente nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi precedenti e dal successivo articolo 45.

Art.45

(articolo approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 27 settembre 2012, delibera nr. 384/2012)

(Modalità di convocazione del Consiglio)

1. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e l'elenco degli affari da trattare è documento amministrativo informatico.

L'avviso di convocazione dovrà essere notificato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, attraverso l'utilizzo della posta certificata che verrà fornita a ciascun Consigliere.

Dell'avviso di convocazione, contestualmente, ciascun Consigliere riceverà un messaggio al proprio dispositivo mobile di servizio.

Il mancato invio e/o la mancata ricezione del messaggio al telefono di servizio dei Consiglieri non inficia, comunque, la regolarità della convocazione.

2. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli indicati nell'ordine del giorno devono essere comunicati ai Consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e nei termini stabiliti nel comma precedente.
3. Nei casi di urgenza, la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può aver luogo anche ventiquattro ore prima, ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.

4. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno.
5. L'avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno è notificato, nei termini e nelle forme sopra indicate, ai Presidenti di Circoscrizione.
6. Qualora, per qualsiasi ragione (incluso guasto tecnico) non sia possibile l'uso delle strumentazioni informatiche sopra indicate, il Presidente potrà disporre che le comunicazioni, nonché le notifiche, inclusa quella relativa agli avvisi di convocazione, avvengano presso la dimora dei Consiglieri o presso il domicilio eletto nel Comune, a mezzo messo comunale, il quale avrà cura di predisporre idonea dichiarazione attestante l'intervenuta consegna dell'avviso al destinatario.
7. In alternativa alla procedura di notifica sopra esposta, ciascun Consigliere comunale e ciascun Presidente di Circoscrizione ha facoltà di chiedere che la notifica avvenga mediante consegna in formato cartaceo dell'avviso di convocazione e dell'elenco degli affari da trattare, nelle forme di legge, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, presso la sua dimora o presso il domicilio dallo stesso eletto nel Comune.

Solo in tale ipotesi la consegna dell'avviso di convocazione e dell'elenco degli affari da trattare dovrà risultare da dichiarazione del messo comunale.

8. Le modalità di notifica dell'avviso di convocazione di cui al comma 7 si applicano anche nei casi di convocazione d'urgenza.
9. Nelle more della completa attivazione di tutti i sistemi informatici funzionali all'applicazione dei principi organizzativi sopra indicati, l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e l'elenco degli affari da trattare verrà predisposto secondo i sistemi attualmente in uso e notificato ai Consiglieri mediante posta elettronica certificata.

Art. 46

(Calendario dei lavori)

1. Il Consiglio comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. La Conferenza dei Presidenti di gruppo delibera il calendario dei lavori per un periodo di almeno quindici giorni con l'indicazione:
 - della data delle singole sedute;
 - degli argomenti da trattare.
3. Il calendario dei lavori è predisposto dal Presidente del Consiglio comunale dopo gli opportuni contatti con il Sindaco, con i Presidenti dei gruppi consiliari e con i Presidenti delle Commissioni consiliari.
4. La Conferenza approva il calendario con il consenso dei Presidenti del gruppo la cui consistenza numerica sia pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio. Il Presidente, comunque, riserva una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi di opposizione, ripartendola in proporzione alla loro consistenza. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il calendario è predisposto dal Presidente del Consiglio nel rispetto dei criteri di cui al comma precedente e dei diritti delle minoranze.
5. Il calendario dei lavori è comunicato dal Presidente del Consiglio all'Aula che ne prende atto; dopo la comunicazione il calendario è stampato e distribuito ai Consiglieri.

6. Per eventuali modifiche si procede secondo le modalità dei commi precedenti.
7. In sede di definizione del calendario viene altresì fissato il periodo di sospensione feriale delle attività del Consiglio comunale e delle Commissioni.

Art. 46 (ex art.25 reg. attuale)
(Ordine del giorno)

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima o ventiquattro ore prima nei casi d'urgenza.
2. Il Presidente del Consiglio determina l'ordine del giorno delle singole sedute in attuazione del calendario dei lavori o, in assenza di quest'ultimo, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo.
3. Il Presidente ha facoltà, anche in deroga al calendario dei lavori, e comunque nel rispetto delle previsioni dell'articolo precedente, di iscrivere proposte di deliberazioni o argomenti ritenuti indifferibili ed urgenti.
4. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno le delibere dell'Amministrazione comunale secondo l'ordine temporale di invio delle medesime alla Presidenza del Consiglio.

5. Qualora venga richiesta la convocazione del Consiglio ai sensi del primo comma del precedente articolo 44, punti “c” e “d”, si procede, se necessario, alla modificazione del calendario dei lavori per inserire in una seduta già prevista gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Se ciò non fosse possibile il predetto calendario dei lavori si integra con una seduta aggiuntiva.
6. E' fatta salva, in caso di urgenza, l'applicazione del precedente comma 3.

Capo VIII

(Atti da esaminare e diritto all'informazione dei Consiglieri comunali)

Art. 47

(Proposte di deliberazione)

1. Le deliberazioni del Consiglio possono essere proposte dal Sindaco, dalla Giunta, dal Presidente del Consiglio, dalle Commissioni consiliari permanenti, dai singoli Consiglieri comunali, dai Consigli circoscrizionali, secondo le modalità del Regolamento sul Decentramento, e dalle Consulte nelle specifiche tematiche loro assegnate.
2. Le proposte sono depositate presso la Segreteria Generale ed immediatamente trasmesse dal Segretario Generale al Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente assegna le proposte alle Commissioni consiliari competenti e ne dà comunicazione al Consiglio.
4. Il Presidente può assegnare una medesima proposta a più Commissioni quando lo richieda la natura della materia trattata.

Art. 48

(Irricevibilità delle proposte)

1. Il Presidente, sentito il Segretario generale, salvo quanto disposto dal successivo articolo 55 sulle comunicazioni del Presidente, dichiara irricevibili le proposte attinenti argomenti che esulano la competenza del Consiglio o siano precluse da precedenti deliberazioni, nonché le proposte redatte in termini ingiuriosi o sconvenienti.

Art. 49

(Deposito degli atti)

1. Almeno tre giorni, o ventiquattro ore nei casi di urgenza, prima della seduta, devono essere depositati presso la Segreteria generale tutti gli atti comprensivi dei documenti istruttori e dei pareri riguardanti gli argomenti posti all'ordine del giorno, affinché i Consiglieri possano prenderne visione. Tali atti sono comunque tenuti a disposizione dei Consiglieri durante la seduta.
2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche attraverso gli strumenti telematici.

Art. 50 (ex art. 26 attuale regolamento)

(Diritto all'informazione dei Consiglieri comunali)

1. I Consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto a visionare i provvedimenti adottati dal Sindaco, dalla Giunta o dai singoli Assessori o dagli organi amministrativi del Comune; possono altresì prendere visione degli atti degli organismi direttivi delle aziende partecipate dal Comune, degli enti dipendenti dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati.
2. I Consiglieri comunali debbono ottenere tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del loro mandato e, senza spesa alcuna, copia degli atti deliberativi.
3. Copia dell'avviso di convocazione della Giunta con relativo ordine del giorno è notificata, secondo le modalità di cui al precedente articolo 45, almeno ventiquattro ore prima a tutti i Consiglieri comunali ed ai Consigli di Circoscrizione.

Capo IX
(Sedute del Consiglio comunale)

Art. 51
(Apertura della seduta e numero legale)

1. La seduta è aperta dal Presidente del Consiglio comunale, o in sua assenza da un Vice-presidente, all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Agli effetti deliberativi la seduta è valida quando viene raggiunto il numero legale pari alla maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. La verifica del numero legale è effettuata, mediante appello nominale, dal Segretario generale o da chi lo sostituisce all'inizio della seduta. Successivamente, prima di una votazione, qualora sia richiesta da almeno cinque Consiglieri, la verifica è fatta per alzata di mano.
4. La mancanza del numero legale, al momento dell'apertura della seduta, comporta il rinvio di un'ora della seduta medesima. Se alla ripresa dei lavori manca il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno senza ulteriore avviso di convocazione.
5. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, agli effetti deliberativi, l'intervento dei due quinti dei Consiglieri. La mancanza del numero legale nella seduta di prosecuzione determina, senza

possibilità di sospensione ai sensi del comma precedente, la cessazione dei lavori della seduta. Nella medesima seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

6. Per il computo del numero legale, non si tiene conto dei Consiglieri che si siano allontanati prima della votazione o di quelli che siano obbligati ad astenersi. Gli astenuti volontari nonché coloro che hanno richiesto la verifica del numero legale e si siano allontanati prima del voto sono considerati presenti.
7. In mancanza del numero legale, il Presidente può comunque disporre la trattazione di interpellanze ed interrogazioni, ovvero che sia dato luogo a comunicazioni del Sindaco o della Giunta che non riguardino o comportino deliberazioni.

Art. 52 (ex art. 33 attuale regolamento)
(Il Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale del Comune partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza, impedimento o astensione il Segretario generale è sostituito dal Vice Segretario generale e, in mancanza di quest'ultimo, dal dirigente incaricato quale vicario con provvedimento del Sindaco.
3. Al Segretario generale ed ai suoi vicari si applicano gli obblighi di astensione previsti per i Consiglieri comunali.
4. Il Segretario generale è autorizzato ad assistere, ai fini della verbalizzazione, alle sedute del Consiglio comunale che dovessero effettuarsi senza la presenza del pubblico.
5. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi componenti per svolgere le funzioni di Segretario, unicamente allo scopo di deliberare in casi specifici e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso il Segretario generale deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.

Art. 53 (ex art. 34 regolamento attuale)

(Nomina degli scrutatori)

1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportino votazioni, il Presidente designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore. Il Presidente procede alla designazione garantendo la presenza dei gruppi consiliari di opposizione.
2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentino nel corso della seduta sono sostituiti con le stesse modalità del comma precedente.
3. La designazione è comunque obbligatoria in caso di votazione segreta.

Art.54 (35 regolamento attuale)
(Redazione e approvazione del processo verbale)

1. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario generale o un suo vicario il quale redige i verbali delle sedute medesime.
2. Il Consiglio può deliberare che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso della stenografia e stenotipia o mediante l'uso di apparecchiature di registrazione audio e/o video.
3. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario generale.
4. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, l'indicazione degli intervenuti, il resoconto sommario dei punti principali della discussione, il testo integrale del dispositivo della deliberazione, nonché le modalità e l'esito delle votazioni, compreso il riferimento al numero di voti espressi favorevoli e contrari ad ogni proposta, ed agli astenuti.
5. Ogni Consigliere, con un intervento della durata massima di tre minuti, nel corso della seduta ha diritto di chiedere che nel verbale si faccia riferimento al proprio voto ed ai motivi che lo hanno determinato. Questi può richiedere altresì che sia dato atto delle precisazioni che egli ritenga opportuno.
6. I verbali delle adunanze, in originale, sono depositati per quindici giorni presso la Segreteria generale a disposizione dei Consiglieri

che ne vogliano prendere visione. I verbali suddetti sono altresì affissi in copia nei locali dell'Aula, tre ore prima della seduta di cui al successivo comma. La data d'inizio del deposito viene tempestivamente comunicata dalla Segreteria generale ai Consiglieri.

7. I verbali s'intendono approvati senza votazione se nessun Consigliere all'inizio della prima seduta successiva, di cui al comma precedente, faccia richiesta di rettifica.
8. Chi richiede la rettifica, con un intervento della durata massima di tre minuti, deve proporre quanto intenda che sia cancellato o inserito nel verbale; senza che sia ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento verbalizzato. In tal caso il Presidente, se nessuno si oppone, dispone la rettifica; altrimenti decide il Consiglio per alzata di mano.

Art. 55 (ex art.36 Regolamento attuale)
(Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri)

1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente procede ad ogni comunicazione che sia di interesse per il Consiglio.
2. Il Presidente dà sinteticamente notizie:
 - del calendario dei lavori e delle sue modifiche;
 - delle proposte di deliberazione presentate;
 - della relativa assegnazione alle Commissioni consiliari competenti e dell'esito dei pareri, e in generale dello stato di avanzamento procedurale;
 - delle proposte irricevibili;
 - delle interrogazioni, delle interpellanze, degli ordini del giorno e delle mozioni presentati;
 - dell'esito del controllo necessario sulle delibere consiliari;
 - delle richieste di controllo facoltativo su delibere consiliari e del loro esito;
 - delle richieste di controllo eventuali sulle deliberazioni della Giunta e del loro esito;
 - delle relazioni presentate ed in generale di ogni atto rivolto all'attenzione del Consiglio.
3. Quando vi sia opposizione sulla irricevibilità delle proposte, il Consiglio decide immediatamente per alzata di mano. Qualora sia

decisa la ricevibilità, la proposta viene successivamente iscritta all'ordine del giorno dei lavori.

4. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti non danno luogo né a discussione né a voto.
5. Ogni Consigliere che intenda fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, può parlare per non più di cinque minuti a della conclusione della seduta.

Art. 56 (ex art. 37 Regolamento attuale)

(Trattazione degli argomenti dell'ordine del giorno)

1. Compiuti gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti secondo l'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia posta all'ordine del giorno.

Art. 57 (ex art 38 Reg. attuale)
(Inversione dell'ordine del giorno)

1. All'inizio o nel corso della seduta ed, in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, si può procedere all'inversione dell'ordine del giorno con riferimento ad una o più questioni iscritte nel medesimo, quando il Presidente o un Consigliere ne facciano richiesta e quest'ultima non incontri opposizione.
2. In caso di opposizione decide il Consiglio, per alzata di mano, sentito un Consigliere contrario ed il richiedente, per non più di cinque minuti ciascuno. La proposta di inversione è approvata se ottiene il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti in Aula.
3. Le inversioni concordate in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo sono comunque esecutive con la semplice comunicazione in Aula del Presidente del Consiglio.

Art. 58 (ex art 39 Regolamento attuale)

(Ordine nella trattazione delle proposte all'ordine del giorno)

1. Nella trattazione delle proposte all'ordine del giorno e degli argomenti si procede con il seguente ordine:
 - a-discussione generale;
 - b-discussione e votazione di emendamenti, subemendamenti ed ordini del giorno;
 - c-votazione finale.
2. Qualora sia necessario, in sede di definizione del calendario e di formazione dell'ordine del giorno, l'ordine di trattazione di un argomento può essere articolato in più sedute.

Capo X

(Della discussione in Aula)

Art. 59

(Modalità di intervento e poteri del Presidente)

1. Il Presidente dirige la discussione e concede la parola a coloro che ne facciano richiesta.
2. Gli oratori devono parlare in piedi, rivolti verso il Presidente, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri. Per particolari ragioni, il Presidente può autorizzare l'oratore a rimanere seduto.
3. Nessuno, salvo il Presidente, può interrompere l'oratore; ogni intervento deve riguardare l'argomento in esame.
4. Il Presidente può togliere la parola all'oratore che, per due volte richiamato all'argomento in discussione, continui a discostarsene.
5. Scaduto il tempo massimo concesso per l'intervento, il Presidente, dopo avere richiamato due volte l'oratore, gli toglie la parola.
6. Se il Consigliere iscritto a parlare non è presente in Aula o rinuncia decade dalla facoltà di intervenire.
7. Il Presidente garantisce l'ordinato e corretto svolgimento della discussione avvalendosi dei poteri di cui al Capo III, concernente la Presidenza del Consiglio comunale.

Art. 60

(Partecipazione alle sedute del Sindaco, degli Assessori e dei Presidenti di
Circoscrizione)

1. Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio. I componenti della Giunta possono richiedere di intervenire alle medesime sedute senza diritto di voto.
2. I Presidenti di Circoscrizione possono partecipare ai lavori consiliari, senza diritto di voto, qualora siano in discussione questioni che riguardino la Circoscrizione di appartenenza.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio, concessa la parola può, nel corso dell'intervento, invitare l'oratore a concludere entro dieci minuti.

Art. 61

(Ordine e tempo della discussione generale)

1. La trattazione delle proposte iscritte all'ordine del giorno inizia con la relazione del proponente o, in caso di più proponenti, del primo firmatario della proposta e con la comunicazione del parere espresso da parte della Commissione consiliare competente. In entrambi i casi l'intervento non deve superare la durata di quindici minuti.
2. Il Presidente concede, quindi, la parola ai Consiglieri secondo l'ordine di iscrizione. Nella discussione generale della proposta in esame ciascun Consigliere può intervenire per una sola volta e per non più di dieci minuti.
3. E' consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri iscritti a parlare.
4. E' ammessa una replica di cinque minuti per il proponente e per i Consiglieri intervenuti.

Art. 62

(Chiusura anticipata della discussione generale)

1. Cinque Consiglieri possono, in qualunque momento, richiedere per iscritto la chiusura della discussione generale sempre che siano stati effettuati gli interventi del proponente e della Commissione consiliare competente di cui al primo comma del precedente articolo.
2. In caso di opposizione il Presidente concede la parola ad un oratore contrario e ad uno favorevole, per non più di cinque minuti ciascuno; il Consiglio immediatamente dopo decide sulla questione sollevata per alzata di mano.
3. Qualora il Consiglio decida la chiusura anticipata della discussione, rimangono fermi i diritti di intervento fissati per la replica del proponente ai sensi del quarto comma dell'articolo precedente.
4. Le previsioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi in cui sia previsto un aumento dei tempi di intervento ai sensi del successivo articolo 63.

Art. 63 (ex art. 41, comma 3, regolamento attuale)

(Aumento dei tempi d'intervento)

1. I tempi di intervento per la discussione generale degli argomenti e per le dichiarazioni di voto di cui al precedente articolo 62 e di cui al successivo articolo 70 sono raddoppiati qualora l'argomento riguardi i bilanci, i piani regolatori generali, lo Statuto, il Regolamento interno e la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco.

Capo XI

(Esame dei testi)

Art.64 (ex art. 42 Regolamento attuale)

(Esame degli emendamenti e dei subemendamenti)

1. Gli emendamenti sono redatti per iscritto, firmati e presentati al Presidente prima della chiusura della discussione generale.
2. Possono essere presentati soltanto emendamenti strettamente attinenti all'atto in discussione. Le previsioni in tema di presentazione degli emendamenti si applicano anche ai testi predisposti dalla Commissione competente e dalla Giunta.
3. Con le modalità di cui al primo comma, possono presentarsi subemendamenti prima che si chiuda la discussione generale sull'emendamento. I subemendamenti devono fare riferimento ad altri emendamenti già presentati all'atto in discussione.
4. Sia degli emendamenti che dei subemendamenti presentati il Presidente ne dà immediata notizia al Consiglio; i testi sono successivamente fotocopiati.
5. Sull'ammissibilità degli emendamenti e dei subemendamenti con riguardo all'attinenza all'argomento in trattazione, alla presenza di frasi sconvenienti, ovvero alla preclusione derivante da precedenti deliberazioni, decide il Presidente; quest'ultimo, in caso di contestazione, ha facoltà di sottoporre immediatamente la

questione dell'ammissibilità al Consiglio che decide per alzata di mano.

6. Su tutti gli emendamenti e subemendamenti presentati ad una deliberazione si svolge un'unica discussione che ha inizio con l'illustrazione del testo da parte del presentatore, o in caso di più proponenti, del primo firmatario, per non più di dieci minuti. I suddetti soggetti possono intervenire una sola volta anche qualora siano presentatori di più emendamenti o subemendamenti.
7. Nel corso della discussione unificata sugli emendamenti e subemendamenti ad un atto ciascun gruppo può successivamente intervenire per una sola volta per non più di cinque minuti.
8. Il Presidente entro gli stessi limiti di temporali, e con la modalità di cui al comma precedente, può concedere la parola ai Consiglieri che intendono esprimere un voto differente rispetto a quello dichiarato dal gruppo di appartenenza.
9. Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione gli emendamenti con i relativi subemendamenti a cominciare da quelli soppressivi, successivamente dai modificativi, a partire da quelli che più si allontana dal testo originario ed, infine, dagli aggiuntivi.
10. Nel caso in cui il proponente rinunci all'emendamento o al subemendamento, il testo non decade se viene fatto immediatamente proprio da un altro Consigliere.

Art. 65

(Termine anticipato per la presentazione degli emendamenti)

1. In relazione alla particolare importanza o complessità della materia, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, in sede di definizione del calendario dei lavori, può fissare per la presentazione degli emendamenti un termine anticipato rispetto a quanto disposto dall'articolo precedente.
2. La Commissione competente per materia e la Giunta possono, comunque, presentare emendamenti entro il termine di cui al precedente articolo 64.

Art. 66

(Esame degli ordini del giorno)

1. L'ordine del giorno è l'atto approvato dal Consiglio comunale con il quale si esprimono indicazioni o si formulano proposte e richieste su questioni di rilevante interesse pubblico.
2. Prima della chiusura della discussione generale, ogni Consigliere può presentare al Presidente ordini del giorno sull'argomento in trattazione, redatti in forma scritta e firmata.
3. Il Presidente ne dà immediata notizia al Consiglio, disponendo, se ve n'è la possibilità, la fotocopia degli stessi.
4. Sull'ammissibilità dell'ordine del giorno, con riguardo all'attinenza all'argomento in discussione, alla presenza di frasi sconvenienti ovvero alla preclusione derivante da precedenti deliberazioni, decide il Presidente. Quest'ultimo, in caso di contestazione, ha facoltà di sottoporre immediatamente la questione dell'ammissibilità al Consiglio che vota per alzata di mano.
5. Gli ordini del giorno sono votati secondo l'ordine di presentazione, dopo la chiusura della discussione generale, sentito il proponente per non più di cinque minuti.
6. Qualora il Sindaco o l'assessore competente dichiarino di accettare un ordine del giorno come raccomandazione ed i

proponenti acconsentano, l'ordine del giorno non è posto in votazione.

7. Qualora il Sindaco o l'Assessore competente lo richiedano, ed i proponenti acconsentano, emendamenti presentati ad una proposta di deliberazione possono essere trasformati in ordini del giorno, i quali vengono posti ai voti prima della votazione finale sulla proposta.
8. Il proponente può ritirare prima della votazione l'ordine del giorno.
9. Non si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunziarvi tranne che il medesimo ordine del giorno non venga immediatamente adottato da un altro Consigliere.
10. L'ordine del giorno non è emendabile ma può essere sostituito dagli stessi presentatori con altro ordine del giorno.

Art. 67 (art. 44 Regolamento attuale)

(Mozione d'ordine e richiamo al Regolamento)

1. In qualsiasi momento possono essere presentati una mozione d'ordine o richiami al Regolamento da parte di ciascun Consigliere.
2. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione dell'argomento, siano osservati la legge e lo Statuto.
3. Il Presidente, esprimendosi immediatamente sull'ammissibilità del richiamo o della mozione d'ordine, concede, per l'illustrazione degli stessi, la parola al richiedente e ad un Consigliere contrario per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Sulla mozione d'ordine o sul richiamo al regolamento decide il Presidente, sentito il Segretario generale. Qualora il Consigliere che ha presentato la mozione d'ordine o ha effettuato il richiamo al Regolamento dovesse insistere, la questione è posta immediatamente in votazione per alzata di mano da parte del Presidente.

Art. 68 (art. 44, comma 4, Regolamento attuale)

(Richiesta di intervento per fatto personale)

1. E' da considerare fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che richieda di intervenire per fatto personale deve indicarne i motivi. Qualora lo ritenga opportuno, il Presidente concede la parola al richiedente normalmente al termine del dibattito sull'argomento in discussione.
3. Il Presidente decide se il fatto personale sussista.

Capo XII (Votazioni)

Art. 69 (art. 45 Regolamento attuale) (Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. La questione pregiudiziale è sollevata da uno o più Consiglieri che, per motivi di fatto o di diritto, escludano che si possa discutere sull'argomento in trattazione.
2. La questione sospensiva è sollevata da uno o più Consiglieri al fine di sospendere o rinviare ad altra seduta l'esame dell'argomento in trattazione.
3. La questione pregiudiziale o la questione sospensiva possono essere sollevate da ciascun Consigliere prima che inizi la discussione sull'argomento in trattazione.
4. Quando la discussione sia già iniziata, e comunque prima che si sia proceduto alle operazioni di voto, la questione pregiudiziale o la questione sospensiva può essere proposta con domanda sottoscritta da cinque o più Consiglieri.
5. La questione pregiudiziale o sospensiva non è proponibile nella discussione di uno o più emendamenti.
6. Sulle questioni di cui ai precedenti commi, decide il Consiglio per alzata di mano, sentiti il proponente ed un Consigliere contrario per non più di cinque minuti ciascuno.

7. Non può procedersi oltre nella discussione o deliberazione dell'atto cui le questioni si riferiscono, se le medesime non siano state precedentemente respinte dal Consiglio con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 70 (art.47 regolamento vigente)
(Votazione finale e dichiarazione di voto)

1. Esaurita la discussione generale e la votazione sugli emendamenti, i subemendamenti e sugli ordini del giorno, il Presidente sottopone al voto del Consiglio il testo del documento con le eventuali modifiche derivanti dagli emendamenti e dai subemendamenti approvati.
2. Prima della votazione il Presidente può concedere la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.
3. Per quanto concerne il Gruppo misto, ciascun Consigliere può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diverso da quello dichiarato dal Consigliere intervenuto a nome del gruppo stesso, viene loro riconosciuto il diritto di parola nei limiti temporali di cui ai commi precedenti.
5. Nel caso in cui un Consigliere, ai sensi del precedente articolo 18, si debba astenere dalla votazione si allontana dall'Aula e chiede che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.

6. Tale attestazione deve avvenire altresì ogni qualvolta il Consigliere si allontani dall'Aula prima della votazione e richieda che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.

Art. 71

(Votazione per parti separate)

1. La votazione normalmente avviene sulla proposta nella sua interezza, salvo i casi in cui un Presidente di Gruppo ne chieda la votazione per parti separate. In questo caso le votazioni si effettuano senza ulteriori interventi o dichiarazioni di voto oltre quelli di cui al precedente articolo 70.

Art. 72

(Sistemi di votazione)

1. Le votazioni possono effettuarsi a scrutinio palese o a scrutinio segreto.
2. L'espressione del voto, normalmente, è palese e si effettua per alzata di mano.
3. La votazione a scrutinio palese può effettuarsi per alzata di mano, per alzata e seduta, per divisione o per appello nominale. Nel caso di votazione per scrutinio palese il metodo di votazione è scelto dal Presidente.
4. Qualora si proceda alla votazione per alzata di mano o per alzata e seduta, il Presidente, anche su richiesta di almeno tre Consiglieri, può disporre la controprova, durante la quale non è consentito l'ingresso in Aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione cui la controprova si riferisce. Per la controprova non è consentito l'appello nominale.
5. Per decisione del Presidente o qualora lo richiedano cinque Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, si procede alla votazione per appello nominale.
6. L'appello nominale è fatto dal Segretario generale seguendo l'elenco dei Consiglieri per ordine alfabetico e ciascun Consigliere deve rispondere con un "Sì" o con un "No" ovvero con la parola "Astenuto".

7. Lo scrutinio segreto si richiede per le delibere riguardanti persone o elezioni a cariche, nonché negli altri casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento.
8. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di apposite schede, siglate dagli scrutatori, che, previo appello nominale dei Consiglieri, vengono depositate da ciascuno di essi, dopo il voto, in apposita urna. Il Presidente deve avvertire i Consiglieri riguardo l'oggetto della votazione e deve assicurare la segretezza del voto. Il Segretario generale prende nota dei votanti.
9. Chiusa la votazione, gli scrutatori contano le schede ed effettuano ad alta voce lo spoglio, comunicando per iscritto l'esito della votazione al Presidente, il quale ne proclama il risultato. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, dal Segretario generale e da uno scrutatore e sono conservate nell'archivio del Comune; le altre, dopo la proclamazione del risultato, sono distrutte.
10. Nel caso in cui la votazione a scrutinio segreto riguardi la nomina ad incarichi o l'elezione di membri effettivi o supplenti, si procede, salvo che la legge o Regolamento non disponga diversamente, ad un'unica votazione per tutti i soggetti da eleggere o nominare.
11. Sia nello scrutinio segreto che nello scrutinio palese la votazione può essere effettuata mediante procedimento elettronico.

Art. 73

(Divieto di parola durante la votazione)

1. Dopo che il Presidente abbia dichiarato aperta la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiamo al Regolamento relativamente alla votazione in corso.

Art. 74 (art. 49 Regolamento)

(Risultato della votazione)

1. La proposta di deliberazione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, tranne che la legge, lo Statuto o il presente Regolamento prevedano una maggioranza qualificata.
2. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula “il Consiglio approva” o “il Consiglio non approva”. Nel caso di parità di voti la proposta in votazione si intende non approvata.
3. Nel computo del numero dei votanti si tiene conto degli astenuti volontari nonché, quando si voti tramite schede, delle schede bianche o nulle.

Art. 75

(Maggioranza qualificata)

1. I regolamenti:

- di Contabilità;
 - sulla partecipazione popolare;
 - sull'albo delle associazioni;
 - sulla partecipazione al procedimento amministrativo e sul diritto di accesso;
 - sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive;
 - sulle Istituzioni;
 - su qualsiasi altro Regolamento espressamente indicato dalla legge o dal presente testo,
- sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Capo XIII
(Esame documenti finanziari)

Art. 76

(Deliberazioni che comportino spese)

1. Le delibere che comportino spese non possono essere adottate, ai sensi della legislazione vigente, senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

Art. 77

(Esame dei bilanci, dell'assestamento e delle variazioni di bilancio)

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e presentati al Consiglio comunale unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Entro i termini fissati dalla legislazione vigente il Consiglio comunale delibera contestualmente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno successivo, il bilancio pluriennale, nonché la relazione previsionale e programmatica.
3. La deliberazione di cui al precedente comma è adottata secondo le modalità e le procedure fissate nel Regolamento di contabilità.
4. Durante le sedute destinate all'esame ed all'approvazione dei bilanci di cui al secondo comma, non possono essere inseriti altri argomenti all'ordine del giorno, ad eccezione dell'esame delle proposte di deliberazione di particolare urgenza, del compimento di atti dovuti, dello svolgimento di interpellanze ed interrogazioni e della trattazione di questioni di rilevanza politico-istituzionale.
5. Le deliberazioni di variazione di bilancio possono essere adottate annualmente entro i termini previsti dalla legislazione vigente.
6. L'assestamento di bilancio è deliberato dal Consiglio comunale annualmente entro i termini fissati dalla legislazione in vigore.

Alla discussione sull'assestamento di bilancio è dedicata un'apposita seduta del Consiglio comunale.

Art. 78

(Esame del conto consuntivo)

1. I risultati di gestione sono verificati mediante il rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini previsti dalla legislazione vigente dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità e le procedure fissate dal regolamento di contabilità.
3. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
4. Per le finalità di cui al comma precedente predispone una relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto, contenente l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché i rilievi, le considerazioni e le proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. I risultati del controllo di gestione sono trasmessi al nucleo di valutazione ed ai revisori dei conti e presentati al Consiglio

comunale contestualmente alla deliberazione di approvazione del rendiconto.

Art. 79

(Accordo di programma)

1. L'adesione del Sindaco ad un Accordo di programma deve essere ratificata dal Consiglio entro trenta giorni a pena di decadenza.
2. Il Presidente del Consiglio, appena pervenuta la richiesta del Sindaco, la inoltra alla Commissione consiliare permanente competente e convoca entro dieci giorni il Consiglio comunale. La commissione competente è tenuta a fornire il proprio parere nei termini di cinque giorni dalla trasmissione del testo dell'accordo.

Art. 80

(Atti fondamentali delle aziende partecipate)

1. Il Consiglio comunale entro trenta giorni dalla ricezione degli atti fondamentali delle aziende partecipate può avanzare osservazioni sugli atti medesimi. Trascorso tale termine, gli atti fondamentali delle aziende partecipate s'intendono approvati.

Capo XIV

(Mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco e del Presidente del Consiglio e cessazione del Consiglio comunale)

Art. 81

(Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco)

1. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato, né negli ultimi cent'ottanta giorni del mandato medesimo.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. La discussione generale, che precede la votazione, è aperta dall'intervento del Sindaco che illustra l'attività svolta dall'amministrazione.
5. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione della mozione di sfiducia votata per appello nominale dai due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 82
(Cessazione dalle cariche)

1. La cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della Giunta ma non del Consiglio comunale che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente all'elezione del Sindaco e comporta la nomina di un commissario ai sensi della normativa vigente.

2. La cessazione del Consiglio comunale può avvenire per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti, o per altra causa, e comporta la nomina di un commissario ai sensi della normativa vigente.

Art. 83

(Revoca del Presidente del Consiglio comunale)

1. Nei confronti del Presidente del Consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità previste dallo Statuto, una mozione motivata di revoca.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati; viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio, determina la cessazione dalla carica di Presidente.

Capo XV

(Delibere immediatamente esecutive e pubblicità atti consiliari)

Art. 84

(Pubblicazione delle deliberazioni)

1. Le delibere sono pubblicate, a cura della Segreteria generale, mediante affissione della copia integrale delle medesime all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo all'adozione dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 85

(Delibere immediatamente esecutive)

1. Nel caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione, le delibere possono essere dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive con il voto espresso dai due terzi dei votanti.

Art.86

(Atti consiliari)

1. Tutti gli atti ed i provvedimenti del Consiglio sono depositati nell'archivio del Comune a cura della Segreteria generale che provvede, altresì, alla stampa ed alla periodica trasmissione degli stessi ai singoli Consiglieri unitamente agli indici analitici.
2. La Segreteria generale cura la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti del Consiglio nonché delle relazioni rese dal Sindaco al Consiglio nel Bollettino comunale per assicurare un'adeguata informazione sull'attività del Consiglio medesimo.
3. Tutti i cittadini possono accedere alle pubblicazioni informative del Comune.

CAPO XVI
(Attività ispettiva)

Art. 87

(Atti ispettivi dei Consiglieri ed obbligo di risposta)

1. I Consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo possono presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni su argomenti che interessano comunque le competenze e le funzioni dell'amministrazione comunale o l'attività del Comune.
2. L'atto ispettivo e di controllo è presentato presso la Segreteria generale che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio.
3. Il Sindaco, la Giunta, i singoli assessori ed i dirigenti comunali sono tenuti a rispondere agli atti ispettivi dei Consiglieri nel rispetto del presente Regolamento; in ogni caso entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la Segreteria generale del Comune.

Art. 88

(Atti ispettivi e programmazione dei lavori)

1. Le interrogazioni e le interpellanze, tenendo conto dell'ordine di presentazione, dell'opportunità di un accorpamento tematico, nonché delle ragioni di urgenza, sono inserite nell'ordine del giorno del Consiglio, in base al calendario dei lavori fissato ai sensi del precedente articolo 50 e seguenti, previa intesa con il Sindaco o con gli assessori competenti.
2. Specifiche sedute del Consiglio possono essere, anche parzialmente, destinate alla trattazione degli atti ispettivi.

Art. 89

(Trattazione degli atti ispettivi in Commissione)

1. I presentatori possono concordare con il Sindaco o con l'assessore, anche su richiesta di questi ultimi, che la trattazione dell'atto ispettivo sia svolta nella riunione della Commissione consiliare competente per materia anziché in Consiglio.

2. I presentatori dell'atto ispettivo comunicano immediatamente l'accordo di cui al precedente comma al Presidente del Consiglio che depenna l'atto medesimo, se già iscritto, dal calendario dei lavori o dall'ordine del giorno.
3. La trattazione in Commissione preclude la proposizione del medesimo atto ispettivo al Consiglio.

Art. 90

(Interrogazione – definizione)

1. L'interrogazione consiste in una domanda redatta per iscritto, anche senza motivazione, rivolta al Sindaco, alla Giunta o anche ad un singolo Assessore, per sapere se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'amministrazione comunale, se il Sindaco, la Giunta o il singolo Assessore intendano comunicare al Consiglio comunale determinati fatti o documenti o abbiano preso, o intendano prendere, una risoluzione su oggetti determinati.

Art. 91
(Question time)

1. In sede di formulazione del calendario dei lavori, ai sensi dell'articolo 50 e seguenti del presente Regolamento, è inserita la risposta dell'amministrazione comunale ad interrogazioni a risposta immediata.
2. Il Presidente, sentiti i gruppi consiliari e d'intesa con il Sindaco, con la Giunta o con il singolo Assessore competente, stabilisce per ogni seduta le materie su cui potranno essere presentate le interrogazioni del question time.
3. Entro il lunedì precedente la seduta in cui si svolge la trattazione, i Consiglieri presentano alla Presidenza, per iscritto, interrogazioni senza alcun commento, consistenti in una semplice domanda al Sindaco o alla Giunta.
4. Il Presidente sceglie non più di sei interrogazioni, in modo che, nell'ambito della materia trattata, gli argomenti siano differenti e siano anche diversi i gruppi di appartenenza dei presentatori secondo un criterio di rotazione tra i gruppi. Eccezionalmente, in caso di urgenza, possono essere iscritte all'ordine del giorno, qualora il Sindaco o l'Assessore delegato vi consenta, anche interrogazioni presentate tardivamente o relative a materie diverse da quelle stabilite.
5. In Consiglio il Presidente dà lettura di ciascuna interrogazione a cui l'amministrazione risponde per non più di cinque minuti. Il

presentatore replica per non più di due minuti. Possono quindi chiedere precisazioni sullo stesso argomento, per non più di un minuto ciascuno, non più di tre Consiglieri appartenenti a gruppi consiliari diversi tra loro. L'amministrazione, infine, fornisce ulteriori precisazioni per non più di due minuti.

6. In sede di formulazione del calendario dei lavori, di cui al precedente articolo 50 e seguenti, sono individuate le sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni del question time, a cui sono destinate non meno di due sedute mensili.
7. Le interrogazioni svolte ai sensi del presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Art. 92

(Trattazione dell'interrogazione ordinaria a risposta orale)

1. La trattazione delle interrogazioni si svolge secondo l'ordine del giorno.
2. L'interrogazione s'intende ritirata se l'interrogante non è presente in Aula al momento in cui essa è posta in trattazione.
3. Dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore, l'interrogante ha diritto di replicare, per non più di cinque minuti, per dichiarare se sia soddisfatto o meno.

Art. 93

(Interrogazione a risposta scritta)

1. E' in facoltà dell'interrogante richiedere risposta scritta. In tal caso la risposta deve essere data entro trenta giorni dalla presentazione; tale termine è ridotto a dieci giorni qualora l'interrogante richieda, motivandola, l'urgenza.
2. Della risposta fornita all'interrogazione è data immediata comunicazione al Presidente del Consiglio, affinché quest'ultima sia inserita nel processo verbale della seduta immediatamente successiva del Consiglio.
3. Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta non sono inserite all'ordine del giorno del Consiglio.
4. Le interrogazioni a risposta scritta, di cui al presente articolo, possono essere anche rivolte alla Direzione generale ed ai dirigenti di settore per avere informazioni o spiegazioni su questioni attinenti il comportamento degli uffici e dei servizi.

Art. 94

(Interpellanza - definizione)

1. L'interpellanza consiste nella domanda, redatta in forma scritta e rivolta al Sindaco, alla Giunta o al singolo Assessore, per ottenere notizie relativamente ai motivi ed agli intendimenti della loro azione nell'esercizio delle rispettive competenze politiche ed amministrative.

Art. 95

(Trattazione dell'interpellanza)

1. La trattazione dell'interpellanza si effettua secondo l'ordine del giorno.
2. L'interpellanza s'intende decaduta se l'interpellante non è presente in Aula al momento in cui essa è posta in trattazione.
3. L'interpellante ha facoltà di illustrare il contenuto dell'interpellanza medesima per non più di dieci minuti.
4. Dopo le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore l'interpellante può replicare per non più di cinque minuti.
5. Qualora non sia soddisfatto delle dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore, l'interpellante può presentare una mozione.

Capo XVII
(Attività d'indirizzo e di controllo)

Art.96
(Mozione)

1. Tre Consiglieri o un Presidente di Gruppo possono presentare una mozione che consiste in una proposta diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su una vicenda di particolare importanza, anche se non abbia già formato oggetto di un atto ispettivo.
2. Il Consiglio, a conclusione della trattazione ai sensi del presente articolo, delibera un atto d'indirizzo sui criteri che il Consiglio stesso, il Sindaco, la Giunta o un singolo Assessore debbono seguire nella trattazione della vicenda.
3. La Mozione è presentata in forma scritta, presso la Segreteria generale, che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio.
4. La data di discussione della mozione è fissata dalla conferenza dei Capigruppo ai sensi del precedente articolo 50.
5. In sede di definizione del calendario dei lavori e dell'ordine del giorno, può essere decisa la trattazione congiunta di

interrogazioni, interpellanze e mozioni che riguardino fatti o argomenti identici o strettamente connessi.

6. La mozione può essere illustrata soltanto da uno dei presentatori per non più di dieci minuti.
7. I termini di cui al precedente comma sono ridotti della metà per gli interventi nella discussione generale e per le dichiarazioni di voto.
8. I tempi di intervento, di cui ai due precedenti commi, sono triplicati in occasione della discussione di mozioni di sfiducia.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le regole in generale indicate per le proposte di deliberazione di cui al Capo VIII

Art. 97
(Commissione di indagine)

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale.
2. Per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di indagine si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente regolamento per le Commissioni permanenti.
3. La Commissione di indagine deve essere composta in modo proporzionale alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare presente in Consiglio.
4. La Commissione elegge al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente.
5. La Commissione ha facoltà di sentire il Sindaco, gli Assessori, i Presidenti delle Circoscrizioni, i revisori dei conti, i dirigenti del Comune, i dirigenti di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune e/o in partecipazione con il medesimo, le organizzazioni sindacali ed ogni altro soggetto utile alla conoscenza di quanto oggetto dell'indagine.
6. Qualora la Commissione, nell'espletamento del proprio mandato, ravvisi l'opportunità di accedere ad atti riservati, deve farne richiesta motivata al Sindaco che ha la facoltà di respingerla soltanto con provvedimento motivato.

7. La Commissione deve concludere i lavori sottoponendo al Consiglio una o più relazioni entro sessanta giorni dal suo insediamento. Su richiesta motivata della Commissione il Consiglio può concedere una proroga fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni.

Art. 98

(Relazione del Sindaco sullo stato di attuazione del programma)

1. Ogni dodici mesi il Sindaco ha l'obbligo di presentare una relazione scritta al Consiglio comunale sullo stato dell'attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
2. La predetta relazione deve anche contenere un esauriente rapporto sull'andamento gestionale delle aziende partecipate, sul grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e sull'assetto finanziario delle medesime.
3. Il Consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, si riunisce in seduta pubblica ed esprime le proprie valutazioni.

4. Il Sindaco prende parte alla seduta del Consiglio ed interviene prima dell'inizio della discussione generale per esporre oralmente gli elementi essenziali della propria relazione.
5. Successivamente il Presidente concede la parola ai Consiglieri secondo l'ordine d'iscrizione. Nella discussione ciascun Consigliere può intervenire per una sola volta e per non più di dieci minuti.
6. A conclusione del dibattito possono essere sottoposte al voto del Consiglio mozioni con le quali si invita il Sindaco ad adottare le iniziative di propria competenza necessarie per dare piena attuazione al programma di governo.

Art. 99

(Relazioni ed informazioni al Consiglio)

1. In tutte le ipotesi in cui sia prevista dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento, la presentazione al Consiglio di una relazione o di una comunicazione su problemi di interesse comunale, il Presidente provvede ad inserire tale argomento all'ordine del giorno nell'ambito della programmazione dei lavori di cui al precedente articolo 50; tale integrazione non può avvenire venti giorni oltre il deposito della relazione o della nota informativa alla Segreteria generale.
2. Il Consiglio comunale esprime le proprie valutazioni sulla relazione presentata. Possono essere sottoposte al voto del Consiglio mozioni volte ad indirizzare gli interventi delle autorità competenti.

Capo XVIII

(Nomine ed elezioni di competenza del Consiglio)

Art. 100

(Elezione dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni. Almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato triennale, il Presidente convoca il Consiglio comunale per l'elezione del nuovo Collegio.
2. L'elezione si effettua a scrutinio segreto, senza discussione né dichiarazione di voto. Ciascun Consigliere può indicare non più di un nominativo prescelto tra le categorie professionali previste dalla vigente legislazione.
3. Il Consiglio comunale valuta i requisiti soggettivi e le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei revisori stabilite dalla legislazione vigente e dallo Statuto.
4. I Revisori possono essere rieletti una sola volta.
5. I Revisori possono essere revocati con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con votazione per appello nominale, solo quando non adempiano, secondo le norme di legge, dello Statuto o del Regolamento, al loro incarico.
6. La mancata presentazione della relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, entro il termine di venti

giorni dalla comunicazione del deposito presso gli uffici comunali del rendiconto completo con i suoi allegati, determina la revoca dei revisori ai sensi e con le modalità di cui al comma precedente.

7. La decadenza prevista dalla legislazione vigente è deliberata dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla sostituzione del revisore e/o dei revisori.
8. Qualora nei collegi si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo Revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.

Art. 101

(Commissione Elettorale Comunale)

1. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva all'espletamento degli adempimenti di cui al Capo I, procede all'elezione, nel proprio seno, della Commissione elettorale comunale.
2. Quest'ultima rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
3. La Commissione Elettorale comunale è costituita, oltre che dal Presidente, da sei componenti effettivi e dai sei supplenti.

4. Per la elezione dei componenti effettivi, che avviene a scrutinio segreto mediante scheda, ciascun Consigliere può indicare un nominativo.
5. Sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene proclamato eletto il più anziano in età.
6. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede all'elezione dei componenti supplenti.

Art. 102

(Nomine del Consiglio)

1. Le nomine di competenza del Consiglio comunale sono effettuate a scrutinio segreto.
2. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, nei casi in cui si debba procedere alla nomina di più persone appartenenti a categorie omogenee, si effettua con unica votazione e con voto limitato ad una sola preferenza.
3. In tutte le altre ipotesi la nomina è effettuata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

Capo XIX

(Norme di carattere generale)

Art. 103

(Rinvio formale ad altre fonti)

1. Le norme del presente Regolamento riportate da altre fonti legislative, statutarie o regolamentari sono soggette a rinvio formale.
2. Le successive modifiche di tali fonti comportano un automatico adeguamento delle previsioni del presente Regolamento.